



COMUNE di CAPUA

Provincia di Caserta

ORIGINALE

di

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

N° 131 del 7 giugno 2016

Oggetto: Non ammissione alla massa passiva della liquidazione dell'istanza presentata dal Consorzio Unico Bacino Napoli-Caserta articolazione territoriale Caserta in liquidazione (172)

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di giugno alle ore undici presso la Sede Comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000, composto da:

	Presenti	Assenti
Dr. Maurizio BRUSCHI Presidente	X	
Dott.ssa Giulia COLLOSI Componente	X	
Dott.ssa Irene TRAMONTANO Componente	X	

PREMESSO

- che il Comune di Capua, con delibera consiliare n° 40 del 28 agosto 2013, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 3 dicembre 2013 è stata nominata la Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che detta Commissione si è insediata in data 7 gennaio 2014;
- che ai sensi dell'art. 254, comma 2, del Testo Unico Enti Locali (TUEL) con avviso del 7 gennaio 2014 è stato dato avvio alla procedura per la rilevazione della massa passivi invitando

Handwritten signatures and initials on the right margin.

i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

- che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 3 assunta il data 11 marzo 2014;
- che con note n. 14292500 del 24 giugno 2014 e n. 15248900 dell'8 gennaio 2015, la Commissione straordinaria di liquidazione ha richiesto al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali la proroga per la presentazione del Piano di rilevazione ai sensi dell'art. 254 del TUEL;
- che il citato Dipartimento con nota pervenuta a mezzo posta elettronica certificata ed acquisita al protocollo in data 29 luglio 2014 n. 12588 ha concesso la prima proroga, mentre si è in attesa di riscontro sulla seconda richiesta di proroga;

VISTO

- l'istanza presentata dal **Consorzio Unico Bacino Napoli-Caserta articolazione territoriale Caserta in liquidazione** in data 6 marzo 2014, prot.336, di euro 6.631.551,76, di ammissione alla massa passiva nei confronti del dissesto Comune di Capua, per smaltimento rifiuti;
- la propria deliberazione n.70 del 9 dicembre 2016, non opposta, con la quale è stato esclusa parzialmente dalla richiesta la somma di euro 853.813,24 riducendosi conseguentemente il credito vantato ad euro 5.777.738,52;
- la nota n. 9233 del 22 dicembre 2015 con la quale il Consorzio Unico Bacino Napoli-Caserta articolazione territoriale Caserta in liquidazione, ha comunicato la cessione dell'intero credito alla S.A.P.N.A. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A., giusta atto del Notaio Diomede Falconio di Napoli – Rep. 16721 del 21 dicembre 2015 – registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli l al n.23355/IT del 22 dicembre 2015;
- la nota di questa OSL n. 789 del 14 gennaio 2016 con la quale si è preso atto delle sopra riportata cessione di credito;
- l'art. 256, comma 1, del TUEL che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredato dai provvedimenti di diniego;
- l'art. 255, comma 10, del TUEL che stabilisce che non compete all'Organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 191, comma 4, del TUEL che stabilisce che per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del TUEL il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;

- l'art. 257 del TUEL che prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

CONSIDERATO

- che nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;
- che con parere n. 17285 del 17 febbraio 2016 reso al Comune di S.Nicola La Strada, che si allega quale parte integrante della presente delibera, la Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno, in merito alle entrate e alle spese della gestione rifiuti, si è espressa per il riconoscimento della *“prevalenza della disciplina speciale, per i comuni campani, sulla disciplina generale previgente dell'indifferenziazione delle destinazione dei proventi a copertura delle spese correnti e, la relativa considerazione dei residui attivi come fondi a gestione vincolata, quindi, come tale, di competenza della gestione del Comune, ai sensi dell'art. 255 comma 10 del TUEL”*;
- che preso atto di tale nuova interpretazione deve procedersi all'esclusione del credito vantato dal Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta articolazione territoriale Caserta in liquidazione, per euro 5.777.738,52 riferito alla gestione rifiuti per il periodo 15 dicembre 2005 – 31 dicembre 2009;
-
- Con voti unanimi

DELIBERA


1. di non ammettere alla massa passiva della liquidazione per l'istanza sopra richiamata presentata dal **Consorzio Unico Bacino Napoli-Caserta articolazione territoriale Caserta in liquidazione** relativa al credito vantato nei confronti del Comune di Capua, per un importo di **Euro 5.777.738,52** (Cinquemilionisettesettantasettemilasettecentotrentotto/52), in quanto non dovuto per i motivi sopra indicati;
2. di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUEL.

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile, verrà pubblicata nei modi di legge e notificata al creditore originario-cedente il credito, alla S.A.P.N.A. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A quale cessionaria del credito ed Sindaco del Comune di Capua.

Dr. Maurizio BRUSCHI

D.ssa Giulia COLLOSI

D.ssa Irene TRAMONTANO





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
UFFICIO RISANAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DISSESTATI

Al Comune di San Nicola La Strada (CE)
Pec: comune.sannicolalastrada@asmepec.it

Oggetto: Comune di San Nicola La Strada – Comune dissestato – Quesito.

Si fa riferimento alla nota in indirizzo, con la quale si chiede l'avviso di quest'Ufficio circa la possibilità di utilizzare l'anticipazione di liquidità concessa ai sensi del D.L. n. 66/2014, per il pagamento delle fatture relative al servizio di igiene urbana per l'anno 2013 e, quindi, se trattasi di somme di competenza dell'OSL oppure dell'ente locale.

In via generale, i proventi della TARI (Tarsu, Tares, Tia) presentano un vincolo di copertura per gli enti dissestati, analogamente a tutti gli altri enti locali, nel senso che devono coprire integralmente i costi del ciclo dei rifiuti urbani.

Per i comuni della Regione Campania, la normativa speciale, di cui al decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, articolo 11 comma 5 ter, così come prorogato dall'art. 13, comma 5, della legge 216/2011, c.d. milleproroghe, testualmente recita: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificamente dedicati, di cui uno intestato all'amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza".

Al riguardo, infatti, si ritiene condivisibile quanto argomentato nella nota del 26.02.2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità tecnica Amministrativa, il cui contenuto è stato fatto proprio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, in un giudizio pendente davanti al Tar Campania e nei confronti di un ente locale in dissesto finanziario.

Ai fini che qui più interessano, nella suddetta nota, infatti, si afferma tra l'altro, che anche "...al di fuori del perimetro di norme speciali che impressero alla tassa rifiuti vincoli di destinazione al finanziamento del servizio..., nemmeno si potrebbe negare, a ben vedere, una sua configurabilità, anche su un piano più generale, dato che trattandosi di servizio essenziale, la confluenza nel bilancio comunale e l'eventuale utilizzo per altre esigenze di cassa, da parte del comune, può comprometterne il funzionamento... Anche le novità normative, intervenute nel tempo, rafforzano il convincimento che la legge, nel porre il principio di necessaria corrispondenza dell'entrata alla spesa, abbia costituito un vincolo di destinazione, già di senso



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
UFFICIO RISANAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DISSESTATI

comune, alle entrate in questione, in modo da assicurare costantemente la copertura del servizio pubblico...".

Da ciò ne deriva, la prevalenza della disciplina speciale per i Comuni campani, sulla disciplina generale previgente dell'indifferenziazione della destinazione dei proventi a copertura delle spese correnti e, la relativa considerazione dei residui attivi come fondi a gestione vincolata, quindi, come tali, di competenza della gestione ordinaria del Comune, ai sensi dell'articolo 255, comma 10 del TUEL.

Ulteriormente considerando, per i residui dall'anno 2013, la normativa relativa alla disciplina della Tares, prima e della Tari dal 2014, prevede un obbligo di copertura integrale dei costi dell'intero ciclo dei rifiuti urbani.

Da ciò deriva che, l'ente può utilizzare l'anticipazione di liquidità di cui all'art. 32 del D.L. 66/2014, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, al 31/12/2013, di propria competenza, perciò, anche per i residui passivi relativi alla Tarsu/Tares.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Verde)

FS


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Capua, 13/06/2016

Il Responsabile del Procedimento

Dot. Luigi D'Aquino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi D'Aquino', written over the printed name.